Allegato n. 2
Deliberazione n. 2017
Riunione del 24 LUG. 1998

STATUTO DELLA F.I.G. E S.T.

TITOLO I

COSTITUZIONE - FINALITA' - SEDE

Articolo 1

Costituzione

La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G. e S.T.) è costituita dalle Associazioni, Società ed Organismi che svolgono attività Sportiva nelle seguenti discipline: a) Lancio del ruzzolone; b) Lancio della ruzzola; c) Lancio della forma di formaggio; d) Boccia alla lunga; e) Piastrelle o palet; f) Tsan; g) Rebatta; h) Fiolet; i) Lippa; e) Tiro di bola; m) Ruotta; n) Rulletto.

La F.I.G. e S.T. svolge le predette discipline con l'osservanza delle Norme sul dilettantismo emanate dal CIO ed è estranea ad ogni forma di influenza religiosa, politica o razziale.

La F.I.G.e S.T. disciplina associata al C.O.N.I., gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo.

Articolo 2

Fini Istitutivi

La F.I.G. e S.T. ha per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, e sviluppo delle discipline indicate nel precedente articolo l' nel territorio nazionale promuovendone lo sviluppo amatoriale ed agonistico, finalizzato anche all'attività internazionale.

La F.I.G. e S.T. per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali provvede:

- a) a coordinare, sul territorio nazionale, le iniziative a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale, inerenti le discipline di cui al precedente art. 1;
 - b) a favorire, propagandare e sviluppare l'eserci-

Ol

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI

Marcelli

zio delle discipline di cui al precedente art. 1 anche per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto delle persone e della loro integrità fisica e morale;

- c) a promuovere attività di ricerca e di studio approfondendone i contenuti agonistici ludici e cultura-
- d) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le associazioni, Federazioni e gruppi di persone che, in Italia ed all'estero, agiscono con scopi analoghi;
- e) mantenere il rapporto di massimo rispetto tra l'esercizio sportivo e l'ambiente naturale nel quale si svolge.
- La F.I.G. e S.T. svolge la sua attività ed esplica i suoi poteri sulla base dei principi di democrazia interna attraverso i propri Organi, secondo le norme previste dal presente Statuto.
- La F.I.G. e S.T. riconosce e rispetta i regolamenti e le normative del C.O.N.I..

Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio nazionale, la F.I.G. e S.T. si avvale di Organi periferici, così come previsto dal presente Statuto.

Articolo 3

<u>Sede - Durata</u>

La F.I.G. e S.T. ha sede in Perugia.

La sua durata è illimitata.

TITOLO II

AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 4

<u>Affiliati</u>





Le Associazioni, Società o Organismi Sportivi - di seguito indicate tutte per brevità "Società Sportive" - che hanno come fine quello di praticare gli sport indicati dall'art. 1 del presente Statuto, per poter svolgere la propria attività nell'ambito della F.I.G.e S.T. debbono richiedere ed ottenere l'affiliazione alla stessa.

Le Società che richiedono alla F.I.G. e S.T. l'affiliazione non debbono avere scopo di lucro.

Il loro Statuto deve prevedere Organi interni che siano eletti democraticamente dall'Assemblea dei Soci.

Qualora le Società fossero costituite sotto forma di Spa o srl gli Statuti e gli atti costitutivi devono espressamente prevedere, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione e di riaffiliazione, l'assenza di gualsiasi scopo di lucro e il reinvestimento di eventuali utili nell'attività sportiva.

Per ottenere l'affiliazione le Società Sportive debbono farne richiesta al Consiglio Federale della F.I.G. e S.T. e devono depositare presso la Segreteria della F.I.G. e S.T. lo Statuto.

Tutti gli affiliati cessano di far parte della F.I.G. e S.T. per recesso dell'affiliazione deliberata dai propri Organi direttivi, per scioglimento, per mancato rinnovo dell'affiliazione, per mancata riaffiliazione deliberata dal Consiglio Federale della F.I.G. e S.T. con atto motivato nel caso di perdita dei requisiti prescritti per ottenere la riaffiliazione, o per radiazione deliberata dai competenti Organi disciplinari della F.I.G. e S.T.

La cessazione di appartenenza alla F.I.G. e S.T. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 5

Diritti degli affiliati

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI
IL DRICENTE
Massino Marcelli



Le Norme Statutarie e Regolamentari disciplinano i diritti di tutti gli affiliati alla F.I.G. e S.T..

In particolare gli affiliati hanno diritto

di partecipare alle Assemblee Federali;

 di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici delle relative discipline;

- di partecipare a tutte le attività federali, in

base al rispettivo settore di specialità;

- di fruire dei vantaggi ed agevolazioni disposte dalla F.I.G. e S.T. anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati.

Articolo 6

Riaffiliazione

Gli affiliati dovranno provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico emanato dal Consiglio Federale della F.I.G. e S.T..

Articolo 7

<u>Tesserati</u>

Fanno parte e sono tesserati alla F.I.G. e S.T. gli atleti, i dirigenti federali, i dirigenti sociali, i tecnici ed allenatori, i soci delle Società affiliale, il Presidente Onorario ed i Membri Onorari della F.I.G. e S.T. e tutti coloro che nell'osservanza dello Statuto e delle Norme Regolamentari, svolgono attività nell'ambito della F.I.G. e S.T.: il tesseramento deve avvenire per il tramite di una Società affiliata.

Il tesseramento dei Tecnici, dei Giudici di Gara e dei Medici, che non siano Soci delle Società, è valido all'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli Federali; il tesseramento dei Dirigenti Federali è valido all'atto della nomina.

Tutte le predette categorie entrano a far parte della F.I.G. e S.T. all'atto del tesseramento.





Il tesseramento è valido solo dopo l'accettazione della relativa domanda.

Articolo 8

Doveri degli Affiliati e dei Tesserati

Tutti gli affiliati ed i tesserati della F.I.G. e S.T. sono tenuti a rispettare i principi di lealtà e correttezza sportiva ed a osservare le Norme statutarie e regolamentari, nonchè le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli Organi della F.I.G. e S.T. accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio.

Essi devono, inoltre, rispettare le regole del dilettantismo, le norme emanate dal C.O.N.I., nonchè le norme stabilite in materia dalla F.I.G. e S.T..

Gli affiliati ed i tesserati della F.I.G. e S.T. che contravvengono, per una qualsiasi ragione, a quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle disposizioni emanate dalla F.I.G. e S.T., sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare, secondo quanto stabilito dalle Norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di disciplina.

Articolo 9

<u>Tesseramento - Durata e cessazione</u>

Le procedura da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico della F.I.G. e S.T..

Il tesseramento è valido per l'anno solare.





- Il tesseramento cessa:
- a) nei casi previsti dal Regolamento Organico;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per al perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento:
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di giustizia.

TITOLO III

ORGANI FEDERALI

Articolo 10

Organi Federali

Per il proprio funzionamento la F.I.G. e S.T. prevede la istituzione di Organi Centrali e Periferici e di Giustizia Sportiva.

Sono Organi Centrali della F.I.G. e S.T.:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Organi Periferici della F.I.G. e S.T.:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Comitato Regionale;
- c) il Presidente Regionale; d) il Delegato Regionale;
- e) l'Assemblea Provinciale;
- f) il Comitato Provinciale;
- g) il Presidente Provinciale;
- h) il Delegato Provinciale;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI IL CHICENTE



Sono Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G. e S.T.:

- a) il Procuratore Federale;
- b) il Giudice Sportivo Nazionale;
- c) la Commissione Giudicante;
- d) la Commissione di Appello;

Altre Strutture:

a) la Segreteria Generale.

CAPO I

ORGANI CENTRALI

Articolo 11

L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della F.I.G. e S.T..

Può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti delle Società Sportive affiliate aventi diritto a voto o da un loro rappresentante, componente del Consiglio Direttivo Societario regolarmente tesserato alla F.I.G. e S.T., munito di delega scritta rilasciata dallo stesso Presidente, con l'indicazione della carica sociale rivestita dal delegato.

All'Assemblea Nazionale hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente Federale, il Vice Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale della F.I.G. e S.T..

Possono essere, inoltre, presenti alle Assemblee Nazionali ed assistere senza diritto di voto i giornalisti accreditati e gli eventuali invitati ai quali il





Presidente o il Consiglio Federale ritenga di consentire la partecipazione.

Ogni Presidente o il delegato che lo sostituisce può rappresentare, per delega scritta, non più di due Società della propria provincia di appartenenza.

I membri del Consiglio Federale non possono rappresentare alcuna Società avente diritto al voto, né direttamente né per delega.

La morosità, derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione, preclude il diritto di partecipare alle Assemblee Federali Nazionali.

E' altresì preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Nelle Assemblee Elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Articolo 12

Assemblea Nazionale Ordinaria

L'Assemblea è convocata in riunione ordinaria almeno una volta ogni due anni, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si riunisce, altresì entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici per provvedere al rinnovo di tutte le cariche elettive della Federazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di rappresentanti che rappresentino, direttamente o per delega, almeno la metà più uno del numero totale delle Società aventi diritto al voto e che esprimano almeno i 3/5 dei voti totali. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia la presenza diretta





o per delega delle Società aventi diritto al voto.

L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno 2/3 di tutte le Società aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Federale su delibera del Consiglio Federale che ne fissa la data, le sede e l'ordine del giorno.

Le convocazioni agli aventi diritto a parteciparvi debbono essere spedite almeno venti giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.

Prima della celebrazione della Assemblea la Commissione Verifica Poteri provvede a risolvere le eventuali controversie relative alla partecipazione ed al diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria è dichiarata aperta dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa la veci, che ne assume la presidenza provvisoria, prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri.

Constatata la propria regolarità, su invito del Presidente provvisorio dell'Assemblea, procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due scrutatori. Funge da Segretario dell'Assemblea, salvo diverso avviso dell'Assemblea stessa, il Segretario Generale della F.I.G. e S.T., che redige i verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

I partecipanti aventi diritto di intervento che intendano prendere la parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno devono presentarne richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea.

Tutte le votazioni, anche elettive, si intendono approvate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che per l'ipotesi di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della F.I.G. e S.T..

La delibera di reiezione della relazione Tecnico morale e finanziaria del Presidente richiede un quorum pari alla metà più uno del totale nazionale dei voti spettante a tutte le Società.





In caso di parità di voti la relazione si intende approvata.

Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova o per appello nominale. Si svolgono a scheda segreta se richiesto dalla maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

a) Vota la relazione tecnico-morale e finanziaria sulla gestione del biennio trascorso presentata dal Presidente e predisposta unitamente al Consiglio Federale.

Alla relazione tecnico-morale e finanziaria deve essere allegata quella del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento contabile ed amministrativo;

- b) approva il 1° ed il 3° anno del quadriennio olimpico entro il 31 marzo il bilancio di previsione le relative variazioni ed il conto consuntivo con l'obbligo di trasmetterli al C.O.N.I. . Delega il Consiglio Federale ad approvare il 2° ed il 4° anno del quadriennio olimpico il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con l'obbligo di trasmetterli al C.O.N.I. e di sottoporli a ratifica nella prima Assemblea utile. Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data notizia al C.O.N.I. medesimo.
 - c) Elegge con votazioni separate e successive:
 - il Presidente della Federazione
 - i Componenti del Consiglio Federale
 - il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;
- d) Nomina su proposta del Consiglio Federale l'eventuale Presidente Onorario ed i Membri Onorari della F.I.G. e S.T.;
- e) Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.





Articolo 13

Assemblea Nazionale Straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere indetta nelle ipotesi previste dal presente statuto, nonchè a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto e che rappresentino non meno di un terzo del totale nazionale dei voti, nonchè quando la richiesta pervenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale. E'competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente previsto nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

L' Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione deve essere indetta a seguito di richiesta scritta avanzata dai quattro quinti degli affiliati aventi diritto a voto sul totale nazionale.

I quorum costitutivo e deliberativo di tale Assemblea è pari ai quattro quinti delle Società aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione

Se l'Assemblea è chiamata a deliberare-la proposta di scioglimento della Federazione ciascuna Società usufruisce del solo voto di base.

Le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea Straordinaria, sono le medesime previste per l'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) Elegge con votazione separate successive nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b) Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale;





- c) Delibera lo scioglimento della F.I.G. e S.T.;
- d) Delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocate anche in concomitanza di un Assemblea Nazionale Ordinaria.

Nell'Assemblea Straordinaria le Società fruiscono del medesimo numero di voti goduto nella precedente Assemblea Ordinaria elettiva.

Sono comunque ammesse con diritto di voto anche le Società di nuova costituzione che abbiano maturato i 24 mesi di affiliazione alla data dell'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria richiesta dalle Società deve essere convocata entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla Federazione, a mezzo lettera raccomandata, l'ultima domanda valida per raggiungere il numero minimo necessario, e deve essere celebrata nei successivi 30 giorni.

Articolo 14

Attribuzione dei voti

E' riconosciuto un voto a tutte le Società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di almeno 24 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, sia nazionale che periferica, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive comprese nell'arco dei suddetti 24 mesi abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato, gare individuali e/o squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.

In funzione del diverso livello di partecipazione e classifica nelle gare di campionato, dalle fasi regionali ai Campionati Nazionali, con riferimento ai due anni





agonistici immediatamente precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, viene stilata la classifica nazionale per Società, in base alla quale vengono attribuiti ulteriori voti (voti plurimi) a seconda del punteggio ottenuto e precisamente:

- a) alle Società classificate dal 1° al 5° posto voti 10;
- b) alle Società classificate dal 6° al 10° posto
 voti 8;
- c) alle Società classificate dal 11° al 20° posto voti 5;
- d) alle Società classificate dal 21° al 50° posto voti 2.

La classifica annuale di Società viene determinata in base ai risultati in classifica conseguiti dalle rispettive squadre o dai rispettivi atleti nell'attività agonistica nazionale a regionale attribuendo i punteggi così come specificato nella seguente tabella:

Punti per i piazzamenti

- Campionati individuali a coppie a terne e a squadre

1° 2° 3° 4° 5°-16° posto posto posto

- Campionati Italiani per categorie

10 9 8 7 5

- Campionati Regionali per categorie 8 7 6 5

Il punteggio di ciascuna Società, ai fini della classifica nazionale, è dato dalla media dei punteggi acquisiti negli ultimi due anni agonistici.

Articolo 15

Il Presidente Pederale

Il Presidente Federale ha la legale rappresentanza della Federazione.

Sovrintende a tutta l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali alla competenza di altri Organi e gli Uffici della Federazione.





- Al Presidente spetta in particolare:
- a) Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'Ordine del Giorno e vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate.
- b) Convocare l'Assemblea Federale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- c) Sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dai Regolamenti alla competenza di altri Organi, o delegarne la firma;
- d) Adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio-Federale nella sua prima riunione;
- e) Concedere i provvedimenti di grazia quando risulti scontata almeno la metà della pena, ed in caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Il Presidente può attribuire deleghe, purchè non concernenti materie di sua esclusiva competenza, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, con l'esclusione degli Organi di giustizia e di controllo.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, anche susseguente ad un suo impedimento temporaneo, si ha il rinnovo della elezione del Presidente e del Consiglio Federale con indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni a cura del Vice-Presidente vicario, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Se il Presidente presenta le dimissioni si ha l'immediata decadenza di tutto il Consiglio Federale e





l'ordinaria Amministrazione spetta al Consiglio Federale unitamente al Presidente sino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.

Articolo 16

Il Consiglio Federale

- Il Consiglio Federale è l'organo direttivo e di amministrazione della F.I.G. e S.T. e dura in carica per un quadriennio olimpico.
 - Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente Vicario eletto nel suo seno;
- c) da un componente per ciascun Settore delle specialità elencate all'art. 1 del presente Statuto, eletto dall'Assemblea;
 - d) da n. 5 membri eletti dall'Assemblea.


Spetta al Consiglio Federale:

- a) Realizzare i fini istituzionali della F.I.G. e S.T.;
- b) Dare esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee Nazionali;
- c) Amministrare i fondi a disposizione della F.I.G. e S.T.;
- d) Predisporre la relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione federale e sottoporla all'Assemblea Ordinaria per la discussione ed approvazione;
- e) Deliberare il 1° ed il 3° anno del quadriennio olimpico il bilancio di previsione le relative variazioni ed il conto consuntivo rimettendoli all'Assemblea Nazionale. Delibera e approva il 2° ed il 4° anno del quadriennio i bilanci medesimi sottoponendoli a ratifica dell'Assemblea Nazionale nel corso della sua prima riunione utile.





- f) Emanare e modificare tutti i Regolamenti Federali;
- g) Vigilare sulla osservanza dello Statuto, delle altre norme federali ed in particolare sulle regole che disciplinano il dilettantismo;
- h) Nominare il Segretario Generale della Federazione;
- i) Istituire nelle Regioni in cui risultino affiliate almeno dieci società con diritti di voto un Comitato Regionale;
- 1) Esercitare il controllo di legittimità sull'elezione dei Comitati Regionali e Provinciali e provvedere a nominare, ove ne ricorrano i presupposti, Commissari Straordinari;
- m) Nominare e revocare i Dirigenti Federali periferici non elettivi ed eventuali Commissioni, determinandone i compiti;
- n) Ratificare nella prima riunione utile successiva le deliberazioni di estrema urgenza del Presidente federale e di urgenza del Consiglio di Presidenza verificandone i relativi presupposti;
- o) Deliberare la nomina della Commissione d'Appello, della Commissione Giudicante, il Giudice Sportivo Nazionale, il Giudice Sportivo Regionale ed il Procuratore Federale, con esclusione di revoca anticipata;
- p) Nominare in occasione della Assemblea Nazionale la Commissione Verifica Poteri;
- q) Deliberare sulla concessione di provvedimenti di amnistia ed indulto prefiggendo i limiti del provvedimento:
- r)Deliberare il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e le domande di affiliazione e riaffiliazione delle stesse;
- s) Emanare le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- t) Deliberare gli importi di tutte le tasse e quote federali;



- u) Determinare le dotazioni finanziarie degli Organi Periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- v) Deliberare l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto;
- z) Deliberare su tutto quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti federali e sulla interpretazione degli stessi e delle altre norme federali.
- Il Consiglio Federale può demandare l'esercizio di determinati poteri, purché non esclusivi, al Presidente della Federazione al Vice Presidente Vicario ed al Consiglio di Presidenza.
- Il Consiglio Federale deve essere convocato dal Presidente della Federazione o dal Vice-Presidente vicario, non meno di cinque volte nell'anno sportivo federale a mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno 7 giorni prima della data stabilita e contenente l'Ordine del Giorno.

Deve essere inoltre convocato - con le medesime procedure - a seguito di richiesta formulata dalla maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti compreso il Presidente o Vice Presidente Vicario.

Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti e vi partecipa il Segretario della Federazione, il quale redige i verbali e li sottoscrive unitamente a chi presiede la riunione. Funge da Segretario verbalizzante il Segretario della Federazione.

In caso di impedimento del Segretario, questi è sostituito da persona designata dal Consiglio Federale.

Il Presidente della Federazione, in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno del Consiglio può invitare a parteciparvi i consulenti della Federazione ed i responsabili dei vari settori federali.

Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale sono valide se assunte dalla maggioranza dei parte-





cipanti alla riunione ed in caso di parità dei voti prevale il voto di chi la presiede. Il voto non è delegabile.

- Il Consiglio Federale decade per:
- a) Impedimento definitivo o dimissioni del Presidente.
- b) Dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente il quale resterà in prorogato per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni ed aver luogo entro i successivi 30 giorni per il rinnovo delle cariche.
- c) Vacanze verificatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio Olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio ma non del Presidente che provvederà all'ordinaria Amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che deve essere convocata e tenuta nei termini suindicati.

La mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della relazione tecnico-morale e finanziaria comporta la decadeñza del Consiglio Federale e del Presidente.

Nel caso in cui si verifichi la predetta decadenza al Consiglio Federale ed al Presidente spetterà l'Ordinaria Amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei modi suindicati.

L'eventuale decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

Le dimissioni che originano la decadenza del Consiglio sono irrevocabili.





Articolo 17

Il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente Federale che lo presiede, dal Vice Presidente Federale vicario e da tre membri eletti tra i Consiglieri Federali, nel corso della prima riunione del Consiglio con votazione segreta; funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi Membri ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Presidenza, attraverso i poteri delegati dal Consiglio Federale, ne attua le deliberazioni e provvede alla conduzione dell'attività della Federazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale stesso, informandolo delle deliberazioni e dei provvedimenti assunti, perché ne verifichi la conformità.

Sono escluse-deleghe di poteri di ordine generale e che comunque sottraggano la singola funzione al Consiglio Federale.

Può adottare altresì provvedimenti aventi carattere di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, che dovrà verificarne la legittimità.

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo Amministrativo della Federazione.



Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 componenti effettivi (di cui 2 iscritti al Registro dei Revisori Contabili) e da 3 supplenti (di cui uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili) eletti dall'Assemblea.

Un membro effettivo ed un supplente sono nominati dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. . I restanti membri sono eletti dall'Assemblea.

In relazione al numero dei voti conseguiti i primi quattro maggiormente votati assumono le cariche di membri effettivi, il quinto ed il sesto quello di membri supplenti.

- Il Collegio resta in carica per il quadriennio olimpico.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.G. e S.T.;
- c) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso:
- e) approntare la relazione che correda la parte finanziaria della Relazione tecnico-morale-finanziaria da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
- f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
- g) esaminare i conti resi dagli eventuali funzionari delegati.
- I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al





Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente eletto a scrutinio segreto tra i suoi componenti effettivi, nella sua prima riunione da tenersi entro 20 giorni dall'elezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve essere invitato, a cura della Segreteria federale, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e di tutti gli altri organi della Federazione che adottano provvedimenti amministrativi.

I Membri supplenti intervengono alle riunioni degli Organi deliberanti nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale - salvo i casi di forza maggiore - è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla riunione.

Delle riunioni del Collegio deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli intervenuti da presentare al Presidente federale.

Articolo 19

Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio questo viene integrato con il supplente che ha ottenuto più voti e così ricostituito elegge il nuovo Presidente.

Fino all'espletamento della suddetta integrazione fungerà da Presidente il Membro effettivo più anziano di età.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SERVIZIO PAGANI COLLEGIALI
IL DIRIGENTE
Masonno Marcelli

In caso di vacanza definitiva per qualsiasi motivo tra i singoli Revisori effettivi, si provvede alla integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile.

Qualora l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata, o qualora le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'organo, sarà convocata entro 60 giorni e tenuta nei successivi 30 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria per le elezioni integrative.

CAPO II

ORGANI PERIFERICI

Articolo 20

L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Società aventi diritto al voto, o loro delegati purché componenti il Consiglio direttivo societario regolarmente tesserati alla F.I.G. e S.T., con sede nella Regione.

Ogni Presidente o delegato che lo sostituisca può rappresentare per delega scritta, oltre la Società di appartenenza avente diritto al voto una sola Società a condizione che il numero delle Società affiliate con diritto di voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20.

I componenti dei Comitati Regionali e Provinciali compreso il Presidente nonché i Delegati Regionali e Provinciali non possono rappresentare alcuna Società avente diritto al voto, né direttamente né per delega.

L'Assemblea Regionale Ordinaria è l'organo sovrano del Comitato Regionale. E' indetta dal Comitato stesso e convocata dal Presidente.



Nel caso di una nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale è convocata, dal Presidente federale a seguito di delibera del Consiglio Federale, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea Regionale Ordinaria:

- a) elegge con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;
- b) vota la relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Comitato stesso;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea Regionale straordinaria deve essere convocata su richiesta della metà più uno delle società che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti alle società della Regione o della metà più uno dei componenti il Comitato Regionale. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostruire l'intero organo o ad eleggere i singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma degli artt. 16 e 36.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Articolo 21





Il Comitato Regionale

Nelle Regioni in cui risultino affiliate alla F.I.G. e S.T. almeno dieci Società con diritto di voto può essere costituito, con deliberazione del Consiglio Federale, il Comitato Regionale eletto dall'Assemblea Regionale, convocata dal Presidente della F.I.G. e S.T..

Nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale.

Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto da cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente: quest'ultimo è nominato nel corso della prima riunione del Comitato dai componenti del Comitato stesso; essi restano in carica per la durata del quadriennio olimpico.

Il Comitato Regionale ha i seguenti compiti:

- opera secondo disposizioni quadro impartite dal Consiglio Federale.
- attua, dirama e controlla l'esecuzione dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere federali.
- propone alla Federazione il calendario delle attività federali regionali, inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale o nazionale.
- organizza le competizioni approvate dalla Federazione a livello provinciale, regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla Federazione.

Per la convocazione e funzionamento del Comitato, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Per gravi irregolarità di gestione oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Commissario Straor-





dinario, il quale dovrà convocare entro 60 giorni l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi 30 giorni per la ricostituzione degli organi.

Articolo 22

Il Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per il quadriennio olimpico.

Rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.G. e S.T. nel territorio di competenza.

E' responsabile, unitamente al Comitato Regionale, del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio federale.

Convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.G. e S.T..

Articolo 23

Il Delegato Regionale

Nelle Regioni in cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma del precedente articolo 21, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale che dura in carica per il quadriennio olimpi-

Sono compiti del Delegato Regionale:

- a) promuove, diffonde, disciplina l'attività nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
 - b) amministra le anticipazioni federali;





- c) propone annualmente al Consiglio Federale, per la necessaria autorizzazione, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei compiti propri e dei Comitati Provinciali di appartenenza;
- d) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- e) riceve dal Comitato Provinciale le domande di affiliazione di nuove società nonchè le domande di riaffiliazione, le verifica e le inoltra, con il proprio parere, al Consiglio Federale;
- f) cura che gli affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- g) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
- h) tiene contatti con gli Enti Regionali amministrativi e sportivi (C.O.N.I. Regionale ed Enti di promozione sportiva), per sviluppare, incrementare l'attività della regione;
- i) riferisce sull'attività svolta al Consiglio Federale, con relazione scritta.

La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

ART. 24 -

L'Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale è costituita dai Presidenti delle Società Sportive - con sede nel territorio della Provincia - aventi diritto a voto o da loro delegati, purchè membri del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla F.I.G. e S.T. .

L'Assemblea Provinciale Elettiva deve essere indetta subito dopo quella elettiva Regionale e, in ogni caso, non oltre trenta giorni da quest'ultima, salvo proroga deliberata dal C.F. su richiesta motivata del Consiglio Provinciale.

Il termine di cui al precedente comma non è tuttavia vincolante nei riguardi della prima Assemblea Provinciale Elettiva di costituzione dell'Organo, in quanto la data di effettuazione è stabilita direttamente dal Consiglio Federale.

L'Assemblea Provinciale deve essere indetta, altre-





sì, alla chiusura di ciascuna stagione sportiva, almeno

15 giorni prima di quella Regionale.

Essa è l'Organo sovrano del Comitato Provinciale ed è convocata, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. e con allegata la tabella dei voti di cui ogni affiliato dispone.

L'Assemblea Provinciale in sessione Straordinaria, oltre che dal Presidente Provinciale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:

a) deliberazione del Consiglio Federale;

- b) provvedimento d'urgenza del Presidente della F.I.G. e S.T.;
- c) motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati, appartenenti al Comitato Provinciale, che esprimano, avendone diritto, non meno di 1/3 dei voti;
- d) richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio del Comitato.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle Società Sportive che dispongano, direttamente o per delega, di almeno 3/5 dei voti spettanti agli aventi diritto a voto e in seconda convocazione, due ore dopo, con la presenza di 1/3 degli Affiliati aventi diritto-a voto.

Nella sola ipotesi di Assemblea a carattere elettivo è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione della metà più uno delle Società Sportive aventi
diritto a voto e che rappresentino non meno della metà
del totale dei voti.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale.

ART. 25 IL Comitato Provinciale

In ogni Provincia nella quale abbiano sede almeno dieci Società Sportive aventi diritto a voto, il Consiglio Federale, sentito il parere del Consiglio Regionale competente, dispone la costituzione di un Comitato Provinciale, retto da un Consiglio composto da un Presidente e da cinque membri, in ragione di uno in rappresentanza di differenti Settori.

Nella prima seduta del Consiglio, i Consiglieri





eleggono, nel loro seno, un Vice Presidente e un Segretario.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio Olimpico in corso.

Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea che viene convocata dal Presidente della F.I.G. e S.T. a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. e la tabella dei voti cui ogni Società Sportiva della Provincia ha diritto, nonchè la composizione della Commissione Verifica dei Poteri.

Il Consiglio Federale, a maggioranza dei suoi componenti, può disporre, per gravi irregolarità di gestione oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, lo scioglimento dei Comitati Provinciali. In tal caso provvede alla nomina di un Commissario Straordinario che, entro 60 giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, per la ricostituzione degli Organi.

ART. 26

Il Presidente Provinciale

Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale, regolarmente costituita, con le modalità previste, in quanto applicabili, per l'elezione del Presidente della F.I.G. e S.T. .

Rappresentata, ai soli fini sportivi, la F.I.G. e S.T. nel territorio di competenza, amministra i contributi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo, secondo le direttive del Consiglio Federale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonchè nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.G. e S.T.

Articolo 27

Il Delegato Provinciale

Nelle province ove non abbiano sede almeno dieci



Società Sportive regolarmente affiliate alla F.I.G. e S.T. aventi diritto a voto , il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, nomina il delegato provinciale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali allo stesso delegate.

L'incarico è annuale e può essere riconfermato.

Ogni anno il delegato deve inviare, per il tramite del competente Consiglio Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.

La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

CAPO III

ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Articolo 28

Principi della Giustizia Sportiva

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico-sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

Gli Organi di Giustizia sportiva hanno piena e completa autonomia.

E' sancito il principio dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la facoltà di ricusazione del Giudice nei casi di legittima suspicione, e la possibilità di revisione del giudizio.

In caso di decadenza del Consiglio Federale tutti i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva restano in carica.



Articolo 29

Il Procuratore Federale

Le funzioni di indagini e le funzioni requirenti con riferimento a tutti gli Organi della Giustizia Sportiva sono attribuite all'Ufficio del Procuratore Federale, nominato dal Consiglio Federale stesso, e da un suo sostituito e da eventuali collaboratori, sempre nominati dal Consiglio Federale.

Il Procuratore Federale dura in carica per un biennio.

Articolo 30

Il Giudice Sportivo Nazionale

Il Consiglio Federale nomina, per durata del quadriennio olimpico, il Giudice Sportivo Nazionale e tre supplenti.

Il Giudice Sportivo Nazionale è Organo giudicante monocratico di primo grado ed ha competenza generale per infrazioni di natura unicamente tecnica in relazione a tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.G. e S.T..

Articolo 31

La Commissione Giudicante

La Commissione Giudicante si compone di un Presidente e di 4 membri effettivi e due supplenti nominati per un'intera durata del quadrienni olimpico dal Consiglio Federale.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, un Vice Presidente.

La nomina del Segretario della Commissione spetta





al Consiglio Federale sentito il parere del Presidente della Commissione stessa.

La Commissione, presieduta dal Presidente o dal suo Vice Presidente, giudica in primo grado su:

- a) infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali e periferici, in tali loro specifiche qualità;
- b) infrazioni commesse dai componenti di organi giudicanti, a titolo di dolo o colpa grave, nell'esercito delle proprie funzioni giudicanti;
 - c) infrazioni commesse dagli Ufficiali di gara;
- d) infrazioni non meramente tecniche di competenza del Giudice Sportivo, commesse da tutti i tesserati e affiliati;
 - e) in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
- f) reclami avverso le dichiarazioni di decadenza delle cariche;

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri; le votazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 32

La Commissione di Appello

La Commissione di Appello si compone di un Presidente e di 4 membri effettivi e due supplenti, nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio Federale.

La Commissione elegge tra i componenti un Vicepresidente.

La nomina del Segretario della Commissione spetta al Consiglio Federale sentito il parere del Presidente della Commissione stessa.

La Commissione di Appello, presieduta dal Presidente o dal suo Vicepresidente, giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia che deve, altresì, stabilire il funzionamento della Commissione e le Norme



di procedura da seguire.

La Commissione di Appello è validamente costituita con la presenza di tutti i membri; le votazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decide sui conflitti di competenza tra organi giudicanti.

TITOLO IV

Altre strutture federali

Articolo 33

La Segreteria Federale ed il Segretario Generale

La Segreteria Federale è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.

Essa è retta dal Segretario Generale, che coordina e dirige gli uffici federali assumendone la responsabilità, secondo quanto stabilito dalle norme previste dal Regolamento Organico e da lui dipende l'eventuale personale che fa carico alla Federazione.

Il Segretario Generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali e cura nei limiti di competenza l'esecuzione delle deliberazioni.

Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi periferici.

In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

TITOLO V

CARICHE FEDERALI - CANDIDATURE - ELEGGIBILITA'





Articolo 34

Requisiti per ricoprire le cariche federali

per poter ricoprire cariche elettive federali
occorre:

- a) Essere cittadini italiani ad avere raggiunto la maggiore età.
 - b) Non aver riportato condanne per delitti dolosi.
- c) Essere tesserati alla F.I.G.e S.T. da almeno ventiquattro mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva.
- d) Non essere stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale a squalifica o ad inibizione, complessivamente superiori ad un anno.
- e) Non essere o non essere stati classificati professionisti in qualsiasi disciplina sportiva nell'ultimo quinquennio precedente alla data di celebrazione della Assemblea.
- f) Non avere quale fonte primaria o prevalente di reddito attività sportiva od attività ad essa collegata nell'ambito della F.I.G. e S.T. .

Almeno due membri effettivi ed un supplente elettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti già indicati nel primo comma, devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 35

Candidatura per le cariche federali

Chi intende concorrere a rivestire cariche federali

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI
IL DIRIGENTE
Massine Marcelli

elettive deve porre la propria formale candidatura, con congruo anticipo sulla data di effettuazione dell'Assemblea, nei termini e secondo le procedure stabilite dal Regolamento Organico.

Articolo 36

<u>Integrazione degli Organi elettivi</u>

In caso di dimissioni di membri degli Organi elettivi della Federazione, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo e cioè in numero inferiore alla metà più uno, si procede alla integrazione dell'Organo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo componente risultato eletto.

Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi e che non sia compromessa la funzionalità dell'organo, si procede a nuove elezioni da effettuare in occasione della prima Assemblea utile che verrà indetta dalla F.I.G. e S.T. dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la funzionalità dell'Organo, si procederà a nuove elezioni, mediante convocazione di Assemblea Straordinaria entro 60 giorni dall'evento e che dovrà effettivamente tenersi non oltre i 30 giorni successivi.

Articolo 37

Incompatibilità

La qualifica di Componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.G. e S.T..

Le cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di Consigliere Federale, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di Membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica





federale e sociale nell'ambito della F.I.G. e S.T..

Le cariche di Presidente Federale, Vice Presidente e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.

Ogni carica federale è incompatibile con le qualifiche Nazionali ed Internazionali di Arbitro, di Ufficiale di Gara, di componente di Giurie, compreso il Presidente, qualora riguardino soggetti in attività continuativa di servizio.

La qualifica di arbitro è incompatibile con qualsiasi carica sociale e con la qualifica di insegnante tecnico.

Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 38

Cariche Federali

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consigliere Federale, e dei membri di tutti gli organi di Giustizia Sportiva Federale e degli Organi Periferici, sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo rimborsi spese documentate.

Articolo 39

Commissioni e consulenze

Per il migliore funzionamento dell'attività federale il Consiglio Federale può avvalersi dell'opera di Commissioni Tecniche e di Specialità cui demandare compiti specifici, programmi di attività e studi, sia dell'opera di consulenti esterni.

Possono essere costituite Commissioni per l'omologazione degli impianti sportivi fissi ed occasio-



Articolo 40

<u>Il Presidente Onorario e Membri Onorari</u> <u>della Federazione</u>

L'Assemblea Federale su proposta del Consiglio Federale può procedere alla proclamazione del Presidente Onorario della Federazione nella persona del Presidente uscente e comunque di un ex Presidente Federale.

L'assemblea Federale può, inoltre, nominare Membri Onorari della Federazione, da scegliersi tra coloro che si sono particolarmente distinti per aver svolto un'attività proficua e rilevante nell'interesse e per la promozione degli sport e giochi tradizionali.

TITOLO V

PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE

Articolo 41


Patrimonio

Il Patrimonio della F.I.G. e S.T. è costituito dai fondi di riserva, beni d'uso da ammortizzare o ammortizzati, investimenti ed immobili.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento e tutte le somme che pervengono alla F.I.G. e S.T. senza specifica destinazione.

Articolo 42



Entrate

Le entrate della F.I.G. e S.T. sono costituite:

- a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
 - b) dai proventi delle manifestazioni sportive;
 - c) dalla gestione dei servizi;
- d) dagli eventuali contributi dei C.O.N.I. e di altri Enti;
- e) da donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, enti o società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
- f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte agli affiliati ed ai tesserati.

Articolo 43


<u>Esercizio finanziario</u>

L'esercizio finanziario della F.I.G. e S.T. coincide con l'anno solare e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 44

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, in base a quanto stabilito dagli artt. 12 e 16 del presente Statu-



TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 45

Vincolo di Giustizia

I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.G. e S.T. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutte le Società e di tutti i tesserati e, comunque, dei soggetti della F.I.G. e S.T..

Gli affiliati e i tesserati si impegnano a non adire ad altre Autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.G. e S.T..

Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe al vincolo di giustizia.

Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivato.

Il Consiglio Federale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino alla radiazione.





Articolo 46

Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale

Gli affiliati e tutti i tesserati della F.I.G. e S.T. riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi del Codice di Procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale di Organi federali di Giustizia.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due Membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente e di eventuale arbitro non designato da una delle parti, è demandata al Presidente della Commissione d'Appello.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente e con le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della F.I.G. e S.T. che ne deve dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 47

Anno Sportivo Federale

re.

L'anno sportivo federale coincide con l'anno sola-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SERVIZIO ORGANI COLLEGIALI
IL DIRIGENTE
Massipp Marcelli

39

Articolo 48

Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto determinate e specifiche devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più una delle Società aventi diritto al voto e che dispongano complessivamente di non meno di 1/3 dei voti.

Il Consiglio Federale verificata la ritualità della richiesta indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

I Consiglio Federale può anche indire di propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta delle Associazioni, Società e Sodalizi, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

Per l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sono necessari almeno i 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. .

Articolo 49

Proposta di scioglimento della Federazione





La proposta di scioglimento della F.I.G. e S.T. può essere presentata solo all'Assemblea Straordinaria, convocata appositamente a seguito di richiesta di almeno i 4/5 degli affiliati aventi diritto a voto e che in tale ipotesi disporranno di un solo voto. L'Assemblea Straordinaria è costituita validamente con la partecipazione dei 4/5 degli affiliati aventi diritto al voto, sia in prima, sia in seconda convocazione.

Anche per l'approvazione della proposta di scioglimento necessitano almeno i 4/5 dei voti degli affiliati aventi diritto a voto.

Articolo 50

Disposizione di attuazione

Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione ed alla pratica delle discipline sportive e giochi tradizionali sono disciplinate da Regolamenti Federali.

I Regolamenti e le loro modifiche sono deliberate dal Consiglio Federale ed approvati dal Presidente del C.O.N.I. .

Articolo 51

Disposizione finale

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. .



